

Autofattura elettronica tramite Sdi: le FAQ dell'Agenzia delle Entrate

Con l'entrata in vigore del nuovo tracciato della fatturazione elettronica – versione 1.6 e seguenti aggiornamenti – è stata incrementata la base informativa a disposizione dell'Agenzia delle Entrate.

L'intervento ha un duplice effetto: **agevolare l'amministrazione nei controlli e il contribuente**, che potrà accedere alla propria area riservata (portale "fatture e corrispettivi") per consultare le bozze delle liquidazioni periodiche Iva e dei registri, oltre che della dichiarazione annuale Iva.

A partire dalle operazioni Iva effettuate dal 1° luglio 2021, in via sperimentale, nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente e sugli ulteriori dati fiscali presenti nel sistema dell'anagrafe tributaria, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione di tutti i soggetti passivi Iva residenti e stabiliti in Italia, le bozze dei seguenti documenti:

- a) registri di cui agli articoli 23 e 25 Dpr 633/1972,
- b) liquidazione periodica dell'Iva.

A partire dalle operazioni Iva effettuate dal 1° gennaio 2022, in via sperimentale, oltre alle bozze dei documenti descritti in precedenza, verrà predisposta anche la bozza della dichiarazione annuale Iva (articolo 4, comma 1-bis, D.lgs. 127/2015, modificato recentemente dal Dl. 41/2021).

Il processo sopra descritto richiede pertanto un maggior grado di dettaglio dei dati forniti all'interno del **tracciato xml** della fattura raggiunto, ad esempio, con l'introduzione dei sotto codici del campo natura (N2.1, N.2.2, etc.) e del

campo tipo documento (TD01, TD24, etc.).

Per quest'anno resta ancora facoltativo applicare il reverse charge interno o esterno con modalità cartacea o elettronica.

Per chi sceglie questa seconda modalità (file xml in formato elettronico) sono stati introdotti **determinati codici** tipo documento: ai fini del presente contributo, analizziamo il codice TD16 (reverse charge interno), TD18 (acquisti di beni intracomunitari), TD17 (acquisto di servizi da soggetto Ue/extra-Ue).

In data 23 aprile 2021, l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato diverse **Faq pubblicate** sul proprio sito istituzionale, riguardanti la fatturazione elettronica.

In particolare, la [Faq 36](#) tratta le modalità di emissione dell'autofattura/integrazione elettronica.

Per gli acquisti intracomunitari l'operatore Iva italiano può comunicare i dati dell'imponibile e dell'imposta trasmettendo un file xml al sistema di interscambio (SdI) con il codice TD18 "*integrazione per acquisto di beni intracomunitari*", dove nel campo cedente/prestatore va riportato l'identificativo fiscale del cedente effettivo (fornitore Ue) e nel capo cessionario/committente i dati di chi trasmette il documento elettronico (acquirente It).

Per gli acquisti di servizi extracomunitari o intracomunitari, l'operatore Iva nazionale può trasmettere un documento in formato xml allo SdI che contenga i dati dell'imponibile e dell'imposta, utilizzando il codice TD17 "*integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero*". Anche in questo caso, nel campo cedente/prestatore deve essere riportato l'identificativo fiscale del cedente (prestatore estero) e nel campo cessionario/committente i dati di chi trasmette.

Alternativamente, in entrambi i casi, l'operatore Iva residente o stabilito in Italia sarà tenuto ad effettuare l'adempimento della comunicazione dei dati delle fatture d'acquisto ai sensi dell'articolo 1, comma 3bis, D.lgs. 127/2015 (esterometro), salvo quelle per le quali è stata

emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

Si precisa che i contribuenti tenuti all'invio dell'esterometro (I trimestre 2021, in scadenza il 30 aprile 2021) dovranno utilizzare il tipo documento TD10 per gli acquisti di beni intra-Ue e il TD11 per gli acquisti di servizi intra-Ue (da non confondere con i precedenti TD18 e TD17, da usare per le integrazioni elettroniche).

L'Agenzia chiarisce infine che, per gli **acquisti interni** dove l'operatore Iva italiano riceve una fattura elettronica riportante uno dei codici natura in regime di inversione contabile interno (si pensi, ad esempio, al codice N6.7 – prestazioni comparto edile e settori connessi), ai sensi dell'articolo 17 Dpr 633/1972 l'adempimento contabile previsto dalle disposizioni normative in vigore prevede una "integrazione" della fattura ricevuta con l'aliquota e l'imposta dovuta e conseguente registrazione della stessa ai sensi degli articoli 23 e 25 D.P.R. 633/1972.

Al fine di rispettare il dettato normativo, con la circolare 13/E/2018 era già stato precisato che una modalità alternativa all'integrazione della fattura potesse essere la predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della stessa.

Al riguardo, si evidenzia che tale documento andrà compilato indicando nel campo cedente/prestatore la partita Iva del cedente/prestatore effettivo e nel campo cessionario/committente l'identificativo Iva dell'operatore che effettua l'integrazione: tale documento xml *"può essere inviato al Sistema di Interscambio con il codice tipo documento il TD16 Integrazione fattura reverse charge interno"*. Non vi è alcun obbligo di invio del documento in questione al cedente/prestatore.

(MF/ms)

Sanzioni per errata applicazione Reverse Charge

Quale sanzione si applica per l'errata emissione di una fattura in Reverse Charge?

A questa domanda risponde l'Agenzia delle Entrate con l'interpello n. 301 del 28.04.2021.

Nel caso specifico la società istante (soggetto estero con posizione Iva in Italia e deposito di merci in Italia) chiede come regolarizzare alcune **fatture emesse dalla propria partita Iva comunitaria a clienti con partita Iva italiana in Reverse Charge** (articolo 17, comma 2, DP.R. 633/1972), nell'errata convinzione che questi fossero stabili organizzazioni italiane destinatarie delle vendite.

In realtà le società acquirenti, facenti parte di un gruppo, hanno acquistato in Italia non con una stabile organizzazione ma con un'identificazione diretta; pertanto, avrebbero dovuto ricevere dal fornitore estero, tramite la posizione Iva italiana, una fattura con Iva.

Le sanzioni applicabili ai fini Iva per errata emissione di fattura in reverse charge colpiscono in parte il soggetto che ha emesso il documento, ed in parte il soggetto che l'ha ricevuta.

Riassumiamo la disciplina sanzionatoria.

In base alla regola generale (articolo 6, comma 1, D.Lgs. 471/1997) chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ovvero all'individuazione di prodotti determinati, è punito con la **sanzione amministrativa**

compresa fra il 90 e il 180% dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio. La sanzione non può essere inferiore a 500 euro.

Alla stessa sanzione, commisurata all'imposta, è soggetto chi indica, nella documentazione o nei registri, un'imposta inferiore a quella dovuta.

La sanzione è dovuta nella misura **da euro 250 a euro 2.000** quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.

In deroga, l'articolo 6, comma 9-bis.2, D.lgs. 471/1997, stabilisce che, qualora, in assenza dei requisiti prescritti per l'applicazione dell'inversione contabile, l'imposta relativa a una cessione di beni o a una prestazione di servizi di cui agli articoli 17, 34, comma 6, secondo periodo, e 74, comma 7 e 8, Dpr. 633/1972, e agli articoli 46, comma 1, e 47, comma 1, Dl. 331/1993, sia stata erroneamente assolta dal cessionario o committente, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti Dpr 633/1972, il cedente o il prestatore non è tenuto all'assolvimento dell'imposta, ma è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro.

Pertanto, il cliente che ha assolto l'Iva può detrarla ed il fornitore è soggetto ad una sanzione fissa a partire da 250 euro.

La sanzione compresa tra 250 euro e 10.000 euro è dovuta in base a ciascuna liquidazione (mensile o trimestrale) e con riferimento a ciascun committente (circolare 16/E/2017, paragrafo 4).

Secondo la risoluzione 140/E/2010 *“la violazione, concernente l'irregolare assolvimento dell'Iva a causa dell'erronea applicazione del regime dell'inversione contabile, si realizza*

di fatto quando viene operata la liquidazione mensile o trimestrale: è in tale sede, infatti, che il cedente ed il cessionario procedono erroneamente alla determinazione dell'imposta relativa alle operazioni attive da «assolvere».

Al pagamento della sanzione è solidalmente tenuto il cessionario o committente.

Diversi sono i casi di inversione contabile, nei quali il debitore di imposta è il cessionario o committente; li abbiamo osservati con l'introduzione dei nuovi codici natura (N6.x) dal 2021 e tipo documento TD16, TD17, TD18 e TD19 obbligatori dal prossimo anno.

In particolare, gli articoli citati nell'articolo 6, comma 9bis.2, D.lgs. 471/1997 sono:

- **l'articolo 17 Dpr 633/1972,**
- **l'articolo 34, comma 6, secondo periodo Dpr. 633/1972**
- **l'articolo 74, comma 7 e 8, Dpr. 633/1972**
- **l'articolo 46, comma 1, Dl. 331/1993**
- **l'articolo 47, comma 1, Dl. 331/1993**

Si pensi (mutuando l'esempio dalla circolare 16/E/2017, paragrafo 4) alla fattura emessa dall'impiantista che realizza in appalto un impianto idraulico in un giardino, con natura operazione N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi.

Il codice N6.7 va adoperato nel caso di fattura trasmessa via Sdi per prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, lett. a-ter) del decreto Iva.

La fattura viene trattata con Reverse Charge dal cliente che, pertanto, la integra con Iva ed effettua la doppia registrazione negli acquisti e nelle vendite; eventualmente utilizza il tipo documento TD16, ed effettua l'invio allo SdI.

Se il fornitore si accorge, in un secondo momento, che il giardino non è di pertinenza di un edificio, la fattura emessa avrebbe dovuto essere assoggettata ad Iva: la sanzione applicabile sarà quella indicata nell'articolo 6, comma 9bis.2, D.lgs. 471/1997 eventualmente ravvedibile a norma dell'articolo 13, D.lgs. 472/1997.

Si tratta, in particolare, di tutte "le ipotesi in cui l'imposta è stata erroneamente assolta dal cessionario/committente con il meccanismo dell'inversione contabile ... per operazioni riconducibili alle ipotesi di reverse charge ma per le quali non ricorrevano tutte le condizioni per la sua applicazione" [...]. In base alla ratio della norma, le disposizioni di cui al comma 9-bis.2 non si applicano, invece, nel caso di ricorso all'inversione contabile in ipotesi palesemente estranee a detto regime. In tale evenienza tornano applicabili al cedente/prestatore e al cessionario/committente, rispettivamente le sanzioni di cui ai citati commi 1 e 8 dell'art. 6".

Queste disposizioni in deroga non si applicano, ed il cedente o prestatore è punito con la sanzione della regola generale (di cui al comma 1), quando l'applicazione dell'imposta mediante l'**inversione contabile** (anziché nel modo ordinario) è stata determinata da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cedente o prestatore era consapevole.

Nel caso specifico dell'interpello l'Agenzia delle Entrate ritiene applicabile la **sanzione fissa da 250 a 10.000 euro**, in quanto l'istante è caduto in errore a causa di imprecise informazioni fornite dai propri clienti non residenti e l'Iva è stata effettivamente assolta in reverse charge.

(MF/ms)

Pagamenti cartelle: rinviati a fine giugno 2021

Il Ministero dell'Economia e delle finanze, con il comunicato stampa n. 88 del 30 aprile, comunica che è **in corso di predisposizione** il provvedimento normativo che, ancora una volta, differisce di un ulteriore mese la sospensione della notifica delle cartelle di pagamento.

In breve, la sospensione della notifica delle cartelle di pagamento, nonché delle attività esecutive/cautelari **slitta dal 30 aprile 2021 al 31 maggio 2021**.

La norma di riferimento è l'art. 68 comma 1 del Dl 18/2020, secondo cui "con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 30 aprile 2021 [ndr. ora 31 maggio 2021], derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione".

Pertanto, come per le precedenti modifiche, da un lato, la sospensione delle cartelle slitta come detto da fine aprile a fine maggio, dall'altro, i pagamenti andranno effettuati entro il 30 giugno 2021.

In armonia con quanto, ormai da quasi un anno, specificato da Agenzia delle Entrate-Riscossione mediante apposite Faq:

- sino al 31 maggio 2021 non è sospesa la sola notifica delle cartelle di pagamento, ma anche l'adozione di

- misure cautelari (fermi delle auto, ipoteche esattoriali) nonché esecutive (pignoramenti);
- sebbene, dal punto di vista normativo, il pagamento debba avvenire “in unica soluzione” entro il 30 giugno 2021, è possibile domandare la dilazione dei ruoli;
 - sono sospese, sino al 31 maggio 2021, le procedure di blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni;
 - comunque, gli agenti della riscossione esaminano, anche nel periodo di sospensione, eventuali domande di dilazione;
 - se fosse già stato disposto il fermo dell’auto, rimane possibile pagare la prima rata del piano di dilazione per “sbloccarlo”.

La sospensione riguarda anche fermi e ipoteche

La sospensione vale, oltre che per gli avvisi di addebito Inps, altresì per gli accertamenti esecutivi dei comuni e altri enti locali, soggetti alla proroga come sancisce l’art. 68 del Dl 18/2020, per le ingiunzioni fiscali e accertamenti doganali.

Ancora una volta, non possiamo non rilevare il (per quanto ci consta immutato) censurabile orientamento dell’Agenzia delle Entrate, secondo cui la sospensione non trova applicazione per gli accertamenti esecutivi emessi dalla stessa (per tutte, si veda la circolare 20 marzo 2020 n. 5).

In relazione agli accertamenti esecutivi, la sospensione opererebbe da quando le somme sono affidate in riscossione (in sostanza non opera, considerato che in questa fase non ci sono nemmeno veri e propri termini di pagamento). Tale prassi sembra anche “confermata” dal comunicato del Mef che parla di “avvisi di accertamento esecutivi affidati all’agente della riscossione”.

Nulla muta per quanto riguarda i termini decadenziali per la notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento, per i quali rimangono valide le regole dell’art.

68 del Dl 18/2020 e dell'art. 157 del Dl 34/2020.

(MF/ms)

Rivalutazione di beni e partecipazioni: ecco i codici tributo per modello F24

Con la Risoluzione 30 aprile 2021, n. 29/E , sono stati istituiti i codici tributo per il versamento (con l'F24) delle **imposte sostitutive** dovute per la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni e per l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione, ai sensi dell'art. 110 del decreto "Agosto" (D.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modifiche dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126), nonché per l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione, ai sensi dell'art. 6-bis del decreto "Liquidità" (D.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modifiche dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40).

In particolare:

CODICE TRIBUTO
"1857", denominato "IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE – art. 110, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104"
1858", denominato "IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL MAGGIOR VALORE ATTRIBUITO AI BENI RIVALUTATI – art. 110, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104"

CODICE TRIBUTO
1859", denominato "IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE – settori alberghiero e termale – art. 6-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23"

(MF/ms)

Alternanza scuola-lavoro con l'Istituto Fiocchi: raccolta delle disponibilità aziendali

Si informano le aziende associate che l'Istituto Fiocchi di Lecco sta programmando gli avvisi dei **periodi di alternanza** (ora P.C.T.O.) **delle classi III e IV degli indirizzi:**

Produzioni industriali – Meccanico = sezione O, P, Q

Manutentore elettrico-elettronico = sezione C, D, E

Chimica = sezione A

Grafica = sezione R, V

Gli studenti verranno ospitati in azienda per un periodo iniziale di 3 settimane tra il mese di maggio e giugno, in base al calendario in allegato.

Inoltre, durante il periodo estivo (8 giugno- 31 agosto), saranno attivi dei tirocini su base volontaria (periodo minimo due settimane).

Api Lecco Sondrio raccoglierà l'elenco delle disponibilità e provvederà a inviarle al docente di riferimento per l'alternanza: le aziende interessate potranno mandare una mail a scuola.lavoro@api.lecco.it, indicando il numero di studenti

che si intende ospitare e il codice di riferimento.

Entro l'inizio della prossima settimana verranno effettuati gli abbinamenti impresa – studente sulla base della residenza e delle attività proposte concordate con l'Istituto. Una volta confermato l'abbinamento, la scuola provvederà a stipulare una convenzione con il soggetto ospitante.

L'azienda si impegnerà a identificare un **tutor aziendale** (lo studente potrà affiancare più dipendenti dell'azienda) e siglare il progetto formativo individuale in accordo con il tutor scolastico.

(TM/tm)

[3038_Pcto_Fiocchi_calendario_2021.pdf](#)

[Download](#)

Corso: aggiornamento teorico-pratico addetti conduzione carrelli elevatori semoventi con operatore a bordo D.lvo 81/08 e Accordo Stato-Regioni 2012

L'obbligo di formare gli operatori incaricati all'uso di **carrello elevatore** è previsto dall'art. 73 del D.Lgs. 81/08 e nell'Accordo Stato-Regioni relativo alle attrezzature del 22 febbraio 2012 (allegato VI). Nello specifico al punto 6 dell'Accordo chiamato "Durata della validità dell'abilitazione ed aggiornamento" si segnala che l'abilitazione dell'operatore deve essere rinnovata entro 5 anni dalla data di rilascio

dell'attestato di abilitazione di cui al punto 5.2, previa verifica della partecipazione a corsi di aggiornamento. E' un corso di aggiornamento per carrelli industriali semoventi (cioè esclusi quelli a braccio telescopico).

L'assenza della regolare frequenza al corso di aggiornamento non fa venir meno il credito formativo maturato (ovvero l'abilitazione), ma non consente al lavoratore di continuare ad utilizzare il carrello elevatore (abilitazione sospesa).

Solo il completamento dell'aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente al lavoratore di ritornare ad eseguire la funzione esercitata ovvero la guida del carrello elevatore.

Api Lecco Sondrio, con la collaborazione di Apiservizi Srl, promuove il corso **"Aggiornamento teorico/pratico addetti conduzione carrelli elevatori semoventi con operatore a bordo"** rivolto ai lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con operatore a bordo che devono aggiornare le proprie competenze.

Il corso ha una durata di **4 ore** (1 ora per argomenti teorici e 3 ore per quelli pratici).

Al termine del corso, con frequenza obbligatoria di almeno il 100% delle ore di formazione, sarà effettuata una verifica di apprendimento ed al superamento della stessa sarà rilasciato il relativo attestato.

Requisiti: comprensione lingua italiana.

Programma:

- Presentazione del corso
- Responsabilità dell'operatore addetto all'uso del carrello elevatore.
- Attrezzature intercambiabili: tipologie, istruzioni, marcatura, targhe delle portate.
- Regole per il conducente: modalità di utilizzo in

- sicurezza dei carrelli semoventi, regole di movimentazione, norma UNI ISO 3691, nozioni di guida, possibili rischi legati all'uso del carrello elevatore;
- Approfondimento dei vari componenti e delle sicurezze seguendo le istruzioni di uso del carrello: componenti del carrello semovente, forche, organi di presa, posto di guida, comandi, controlli;
 - Approfondimento delle manutenzioni e delle verifiche secondo quanto indicato nelle istruzioni di uso del carrello.

Calendario

Martedì 29 giugno 2021 dalle ore 8.30 alle ore 12.30

Teleformazione

Costi

Il costo per la partecipazione al corso è di:

€ 60,00 + Iva per associati ad Api Lecco Sondrio.

€ 90,00 + Iva per non associati ad Api Lecco Sondrio.

Le iscrizioni, mediante il modulo allegato, dovranno pervenire presso l'Api via email nadia.crotta@api.lecco.it **entro lunedì 21 giugno 2021.**

Si precisa che:

- I corsi verranno effettuati solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti;
- nel caso di iscrizioni eccedenti il numero previsto si potranno programmare nuove edizioni del corso;
- per ottenere l'attestato di frequenza è **obbligatorio** partecipare al 100% del percorso formativo.

L'Area Formazione dell'Api di Lecco Sondrio è a disposizione per informazioni e chiarimenti (tel. 0341.282822).

(SB/mc)

Webinar: “Aspetti doganali e fiscali della Brexit”

La Camera di Commercio di Como-Lecco con Lario Sviluppo Impresa ed in collaborazione con Unioncamere Lombardia, **organizza per il prossimo 4 maggio, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, il webinar dedicato ad approfondire gli aspetti doganali fiscali in tema Brexit.**

L'uscita definitiva del Regno Unito dall'Unione Europea è uno degli eventi che incide maggiormente sul commercio internazionale nel 2021. Con la fine del regime transitorio e la piena effettività della Brexit è opportuno per le imprese conoscere come **adempiere in modo corretto alle nuove formalità e procedure per ridurre al minimo gli impatti negativi** del recesso del Regno Unito dall'Unione.

Ecco le tematiche che verranno affrontate:

- I nuovi adempimenti doganali e fiscali negli scambi di beni con il Regno Unito
- Esportare e importare prodotti a dazio zero: l'origine preferenziale delle merci e le prove dell'origine
- I certificati richiesti per esportare i prodotti nel Regno Unito
- I requisiti di etichettatura per la commercializzazione dei prodotti nel mercato inglese
- La conformità dei prodotti nel Regno Unito e marcatura

UKCA

Relatore: Cristina Piangatello – Esperto di Unioncamere Lombardia

Adesioni al seguente [link](#)

(SG/sg)

Bando Regionale per potenziare le infrastrutture verdi

Tra i bandi attivi di Regione Lombardia, consultabili [nell'apposita pagina](#), se ne segnala uno recente, riguardante la disponibilità di risorse a fondo perduto per riqualificare a bosco aree verdi private e pubbliche, in condizioni di degrado.

Il bando è intitolato: [bando infrastrutture verdi](#) e si allega la scheda informativa.

Possono partecipare persone fisiche o giuridiche di diritto privato e persone giuridiche di diritto pubblico, proprietarie di terreni, in ambiti di pianura e collina, sono dunque esclusi i comuni in ambito “montano” secondo la classificazione Istat. I comuni della Provincia di Sondrio sono tutti esclusi in quanto montani, ma quelli della Provincia di Lecco sono classificati montagna o collina, per cui possono essere interessati; [a questo link](#) c'è il dettaglio dei comuni per tutte le provincie.

Gli interventi finanziabili appartengono a queste tipologie: A) Bosco; B) Sistema verde a prevalenza di bosco; C) Sistema verde con bosco complementare; D) Sistema verde lineare; G)

acquisto di terreni (solo beneficiari pubblici) da destinare alla realizzazione delle tipologie di intervento di cui alle lettere precedenti; H) combinazione degli interventi di cui alle lettere da A a D con l'acquisto della relativa superficie di intervento (di cui alla tipologia G).

Si completa l'informativa segnalando la pagina della [camera di commercio Lecco – Como](#) che riporta i bandi aperti e si resta a disposizione per eventuale supporto, se interessati.

(SN/bd)

[3160_N.L._17_-_Bando_Regionale_Infrastrutture_Verdi_Scheda_informativa.pdf](#)
[Download](#)

Regime premiale Isa: confermato il criterio della media semplice

Con il provvedimento n. 103206, pubblicato il 26 aprile, l'Agenzia delle Entrate ha definito le **condizioni per l'accesso ai benefici del regime premiale ai fini Isa**, confermando il sistema introdotto lo scorso anno basato non solo sul risultato di affidabilità relativo al 2020, ma anche sulla media del risultato di tale anno e quello dell'anno precedente.

Ove il risultato di affidabilità sia pari almeno a 8 per il periodo d'imposta 2020, oppure almeno a 8,5 come media semplice dei livelli di affidabilità 2019 e 2020, il contribuente può accedere ai **seguenti benefici** del regime premiale:

- esonero dal visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui relativi all'Iva, maturati nell'annualità 2021; a 20.000 euro annui relativi alle imposte dirette, maturati nel periodo 2020; a 20.000 euro annui relativi all'Irap, maturati nel periodo 2020
- esonero dal visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito Iva infrannuale, maturato nei primi tre trimestri del 2022, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui
- esonero dal visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito Iva maturato per l'anno d'imposta 2021, per crediti d'importo non superiore a 50.000 euro annui
- esonero dal visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito Iva infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell'anno d'imposta 2022, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui

Ove il **risultato di affidabilità sia pari almeno a 9**, tanto per il solo 2020, quanto come media semplice dei livelli di affidabilità 2019 e 2020, il contribuente può accedere ai seguenti benefici del regime premiale:

- esclusione dalla disciplina delle società di comodo
- esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato

Ove il **risultato di affidabilità sia pari almeno a 8,5 per il 2020**, oppure a 9 come media semplice dei livelli di affidabilità 2019 e 2020, il contribuente può beneficiare dell'esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici.

L'anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento con riferimento al reddito

d'impresa e di lavoro autonomo è riconosciuta ai contribuenti con un risultato di affidabilità almeno pari a 8 per il medesimo periodo di imposta.

Il regime premiale è applicabile se per l'attività esercitata (o per quella esercitata in misura prevalente, in caso di esercizio di più attività d'impresa o più attività di lavoro autonomo) è previsto uno specifico Isa e se lo stesso è applicato dal contribuente. Conseguentemente, ne risultano esclusi i contribuenti che, per il periodo d'imposta interessato:

- non presentano il modello Isa in presenza di una causa di esclusione;
- oppure presentano il modello solo per fini statistici, o ai fini dell'acquisizione dei dati necessari all'elaborazione futura degli Isa (circ. Agenzia delle Entrate n. 17/2019, § 4, e n. 16/2020, § 8.1).

Efficacia limitata per nuove esclusioni Covid

Da segnalare che, quest'anno, a causa dell'emergenza sanitaria **sono state introdotte nuove cause di esclusione dagli Isa**, in presenza delle quali permane l'obbligo di presentazione del modello a fini statistici. Ne consegue che, se la predetta impostazione verrà confermata, l'applicazione effettiva dei benefici premiali potrebbe risultare appannaggio di pochi.

Infine, se sono conseguiti sia redditi d'impresa sia redditi di lavoro autonomo, l'accesso al regime premiale è possibile se:

- il contribuente applica, per entrambe le categorie reddituali, i relativi Isa, ove previsti
- il punteggio di ogni Isa, anche sulla base di più periodi d'imposta, è pari o superiore a quello minimo individuato per l'accesso al beneficio

(MF/ms)

Imposta di bollo sulle e-fatture: ecco la nuova guida dell'Agenzia delle Entrate

All'indomani dell'aggiornamento del portale "**fatture e corrispettivi**" resosi necessario per consentire di dare attuazione alla rinnovata procedura per l'assolvimento dell'imposta di bollo (cfr. art. 12-novies del DL 34/2019, Dm 4 dicembre 2020 e provv. n. 34958/2021), l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida esplicativa delle **nuove funzionalità**.

Nel documento viene sottolineato come, ai fini del computo dell'importo dovuto per il trimestre di riferimento, vengono considerate le fatture elettroniche emesse nei confronti di privati in cui:

- la data di consegna, indicata nella "ricevuta di consegna", precede la fine del trimestre
- la data di messa a disposizione, riportata nella "ricevuta di impossibilità di recapito", è antecedente rispetto alla fine del trimestre

Per quanto concerne, invece, i **documenti emessi** nei confronti della Pubblica Amministrazione, saranno considerate le fatture:

- consegnate e accettate dalla p.a. destinataria, per le quali la data di consegna indicata nella "ricevuta di consegna" precede la fine del trimestre
- consegnate e in "decorrenza termini" (qualora la p.a. non abbia notificato né l'accettazione, né il rifiuto), relativamente alle quali la data di consegna è precedente alla fine del trimestre

- non consegnate, per le quali la data di messa a disposizione (riportata nella “ricevuta di impossibilità di recapito”), è precedente alla fine del trimestre

Nella guida si osserva che l'eventuale **anticipazione del versamento** del tributo in un periodo antecedente a quello di competenza, pur non costituendo una violazione, potrebbe comportare un'eventuale “squadratura” tra gli importi versati e quelli conteggiati dall'amministrazione finanziaria, con la conseguente necessità di chiarire la differenza “con contatto presso l'Agenzia”.

Una delle caratteristiche peculiari del sistema consiste certamente nella messa a disposizione del soggetto passivo, **entro il giorno 15 del primo mese successivo** alla chiusura del trimestre:

- dell'elenco A, immodificabile, nel quale sono riportate le fatture elettroniche in cui è correttamente riportato l'assoggettamento a imposta di bollo (essendo valorizzato il campo <bollo virtuale> con l'indicazione “si”)
- dell'elenco B, oggetto, invece, di possibili modifiche, contenente gli estremi delle e-fatture nelle quali il campo <bollo virtuale> non è compilato pur essendo presenti i requisiti per l'assoggettamento al tributo

L'Agenzia sottolinea che **i dati delle autofatture soggette a imposta di bollo**, emesse a fronte della regolarizzazione di cui all'art. 6 commi 8 e 9-*bis* del D. lgs. 471/97 o all'art. 46 comma 5 del Dl 331/93, saranno riportati negli elenchi del cessionario o committente.

Al proposito si segnala, tuttavia, che nella guida, il codice TD20, in difformità rispetto alle specifiche tecniche allegare al provv. 34958/2021, parrebbe compreso fra le tipologie di documento (TD16, TD17, TD18 e TD19) non selezionate per la predisposizione dell'elenco B. Verosimilmente, anche se sul punto occorrerebbero conferme, si presume che il riferimento sia alle autofatture relative ad operazioni assoggettate a Iva.

Si ricorda che nella compilazione dell'**elenco B** vengono riportate dall'amministrazione finanziaria le fatture per le quali:

- la sommatoria degli importi delle operazioni risulta superiore a 77,47 euro
- il soggetto passivo ha indicato i codici natura: N2.1, N2.2, N3.5, N3.6 o N4
- non è stata riportata alcuna codifica che indichi il possibile non assoggettamento al tributo

Sono **escluse** dal computo, invece, fra le altre, le e-fatture relative a operazioni effettuate da soggetti aderenti a **regimi speciali** (ad es. vendita di sali e tabacchi, commercio di fiammiferi, regime dell'editoria, ecc..).

Il soggetto passivo può modificare diverse volte l'elenco B entro il termine previsto, ossia, secondo quanto disposto dall'art. 6 del Dm 17 giugno 2014, "entro l'ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre", o, per le fatture elettroniche inviate mediante Sdi nel secondo trimestre solare, "entro il 10 settembre dell'anno di riferimento".

Tuttavia, qualora decida di versare l'imposta di bollo entro la scadenza per la variazione dei dati, non potrà procedere più ad alcuna ulteriore modifica successivamente a detto versamento.

Le rettifiche possono essere operate per indicare le fatture che il contribuente non ritiene debbano essere soggette al tributo o per aggiungere gli estremi di quelle per le quali l'imposta è dovuta, ma che non sono presenti negli elenchi. Nel primo caso l'Agenzia rende noto che le relative motivazioni dovranno essere fornite in sede di eventuale verifica.

Per quanto concerne il **primo trimestre 2021**, si ricorda che il processo di modifica si dovrà concludere entro **il prossimo 30**

aprile. Entro il 15 maggio verrà comunicato l'importo dell'imposta di bollo dovuta, che dovrà essere versato entro il 31 maggio 2021.

(MF/ms)